Num. 179 **GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA** 1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	5[illegible]	3[illegible]	16
» Roma (*franco ai confini*)	»	[illegible]	26	14

TORINO, Venerdì 29 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra e Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
28 Luglio	741,08	740,34	739,78	[illegible]2 2	+28,2	+31,0	+24,4	+26 8	+28,6	+21,2	N.E.	E.N.E.	N.O.	Sereno con vap.	Nuvolette	Nuvolette

PARTE UFFICIALE

TORINO, 28 LUGLIO 1864

Relazione a S. M. fatta in udienza del 10 *luglio* 1864.

Sire,

Facendo seguito all'art. 93 della Legge generale sulle Dogane, ho l'onore di sottoporre all'approvazione della M. V. il nuovo Regolamento per la città e portofranco di Ancona; esso compendia le disposizioni vigenti intorno alla franchigia daziaria conformandola alla Legge generale sulle Dogane, per tutto ciò che si riferisce al movimento delle merci fra quella città ed il territorio soggetto alle discipline doganali. E dacchè l'esperienza ha dimostrato come la trasmissione di merci in contrabbando dalle città franche si fa quasi esclusivamente con bastimenti di piccola mole, che possono con tutta facilità approdare ai punti del littorale meno guardati, ho stimato di dover applicare alle partenze di mare dal porto d'Ancona la disposizione della Legge generale, e di assoggettare così all'obbligo della bolletta a cauzione le merci estere caricate sopra bastimenti di capacità inferiore alle 30 tonnellate e diretti ad altri luoghi dello Stato. Questo obbligo, se tutela il pubblico interesse, non infirma per nulla le franchigie interne della città, le quali non saprebbero certo essere in alcun modo menomate da un atto che si riferisce soltanto alle attinenze fra il porto d'Ancona e gli altri porti del Regno, e alle discipline a cui sono soggette le piccole barche entrando nella zona marittima di vigilanza.

La città di Ancona che, insieme colla franchigia daziaria sui generi esteri, gode di speciali favori pei prodotti delle sue fabbriche, vide già per norma di questi promulgarsi una Notificazione dalla Tesoreria Generale di Roma (28 aprile 1830), per la quale i prodotti anconetani diretti nell'interno dello Stato dovevano pagare la metà del dazio stabilito dalla Tariffa generale quando formati di materie prime estere, il terzo se formati in tutto o in parte di materie nazionali, di due terzi quando si trattasse di suola, pelli o corami. Ora è da osservare che alla inaugurazione del nuovo ordine di cose il Governo di V. M. trovò invalso l'abuso di sottoporre i prodotti indicati al dazio, non secondo la misura fissa, invariabile, a cui è più su accennato, sebbene in ragione delle sole materie prime estere di cui fossero per avventura composti.

Io sono persuaso che il Governo di V. M. non possa permettere la continuazione di siffatto abuso senza esporsi a' più gravi inconvenienti.

La Notificazione del 28 aprile 1830 venne emanata dal Governo che in quel tempo esercitava sulla città d'Ancona legittimo dominio, nè essendo mai stata da poi revocata, deve necessariamente aver forza di legge; al che si arroge che il sistema adottato di sottoporre i prodotti al dazio per le sole materie prime estere urta ogni principio di giustizia e di equità.

In effatto quale che siasi la diligenza che per noi si adoperi, è provato che non si giungerà mai ad appurare con una tal quale esattezza la copia delle molte e varie materie prime occorrenti per la confezione di un dato prodotto, come provato è pure che tutti i dubbi e le contestazioni in proposito verranno sempre risolute in favore del contribuente. Di qui gravissimi danni all'Erario ed agli emuli produttori nazionali schiacciati dalla concorrenza delle fabbriche troppo così abusivamente favorite delle città franche.

A dar forza al principio di autorità che tanto veniva disconosciuto, e a proteggere gl'interessi del Governo e dei produttori della nazione in generale, io ho creduto mio debito di proporre alla M. V. che vengano senz'altro chiamate all'osservanza le disposizioni daziarie che pei prodotti anconetani diretti nell'interno dello Stato statuiva la Notificazione del 28 aprile 1830.

E questo temperamento mi sembra provvido pur anche per la considerazione che le città franche atterniate, come sono, da barriere doganali, non potrebbero divenire a preferenza città manifatturiere senza fallire al loro istituto, che è quello di costituire vasti emporii di merci estere, e che l'altro caso avverandosi, riuscirebbe manifesta l'anomalia in cui si porrebbero per dovere in pari tempo essere trattate come territorii extra-doganali per le merci estere e territorii doganali pei proprii prodotti e pel traffico di quelli nazionali o nazionalizzati, e ciò a seconda delle speculazioni di opposta natura che alternativamente imprendessero.

Per queste considerazioni io prego la M. V. a voler fregiare della sua augusta firma l'unito progetto di Decreto.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione.

RE D'ITALIA

Visto l'art. 93 del Regolamento doganale 11 settembre 1862, approvato provvisoriamente con legge del 21 dicembre 1862;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

Nell'intendimento di regolare i diritti di cui gode la città franca di Ancona e di accordare in pari tempo col Regolamento generale sulle Dogane le pratiche che si riferiscono al movimento delle merci fra quella città e il territorio soggetto al regime doganale,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. L'area della città franca d'Ancona è segnata dall'attuale cinta in legno, ed è costituita dallo spazio di terra posto entro la cinta e dal bacino del porto dalla batteria della lanterna fino all'estremo della scogliera.

Art. 2. Le merci possono essere immesse e liberamente circolare nel recinto della città franca senza essere sottoposte al pagamento dei diritti d'entrata.

La franchigia però non si estende ai generi di privativa dello Stato ed alle carte da giuoco.

Art. 3. Per la tenuta e presentazione all'Ufficio doganale del manifesto di carico, tanto all'arrivo come alla partenza dei bastimenti, sono applicabili le disposizioni degli articoli 6, 19, 20 e 55 del Regolamento doganale.

Art. 4. Per lo sbarco delle merci e per l'imbarco e trasbordo dei generi di privativa e delle carte da giuoco, occorre il permesso della Dogana.

Il Direttore compartimentale delle Gabelle potrà disporre che al carico, allo scarico ed al trasbordo dei suddetti articoli siano presenti gli Agenti doganali.

Art. 5. Le merci che entrano nel recinto della città franca, tanto per la via di terra come per la via di mare, debbono essere presentate agli Uffici doganali collocati ai punti d'ingresso lungo la cinta e lungo le calate del porto.

Per quelle che escono dal suddetto recinto per la via di terra, debbono essere osservate le prescrizioni del Regolamento doganale relative al passaggio della linea doganale.

Per la loro uscita per la via di mare sono applicabili le prescrizioni degli articoli 6, 28 e 34 del Regolamento suddetto.

Art. 6. Le attribuzioni delle Sezioni doganali collocate alla cinta della città franca saranno determinate dal Direttore compartimentale delle Gabelle.

I colli delle merci che si sdoganano nell'Ufficio principale posto nell'interno della città, dovranno essere bollati quando il dazio d'entrata di essa sia superiore a L. 10 il quintale, o sia determinato secondo il valore e non si tratti di merci di grossa mole facilmente descrivibili. Saranno inoltre tutti indistintamente accompagnati sotto scorta e con la bolletta fino all'uscita del recinto della città franca.

La stessa regola sarà osservata per le merci estere spedite con bolletta di cauzione.

Art. 7. Il transito delle merci nazionali o nazionalizzate per l'area della città franca, potrà farsi pei soli luoghi che saranno indicati dal Ministero delle Finanze e sotto l'osservanza delle prescrizioni relative alla loro circolazione o cabotaggio.

Art. 8. Per l'esportazione e pel ritorno dei prodotti dell'industria nazionale spediti nel recinto della città franca per tentarne la vendita, saranno osservate le prescrizioni dell'art. 39 delle disposizioni preliminari della Tariffa doganale. Gli altri prodotti nazionali potranno conservare tale loro carattere e ritornare senza pagamento del dazio nel territorio soggetto al regime doganale, quando siano messi in deposito doganale, in magazzini pubblici o privati, sotto l'osservanza delle discipline che saranno stabilite dal Ministero delle Finanze.

Art. 9. I prodotti delle fabbriche esistenti nel recinto della città franca che s'immettono nel territorio soggetto al regime doganale pagheranno il dazio nella misura prescritta dall'art. 6 della Notificazione 28 aprile 1830 della Tesoreria Generale Pontificia; cioè la metà del dazio stabilito dalla Tariffa generale se composti di materie estere, il terzo quando siano formati in tutto od in parte di materie nazionali, e due terzi se si tratti di suole, pelli e corami.

Tali prodotti però non pagheranno in nessun caso diritti d'entrata maggiori di quelli stabiliti dai trattati di commercio ai cui vantaggi essi pure parteciperanno.

A queste riduzioni saranno ammessi solo i prodotti delle fabbriche che esistevano prima dell'Editto 28 aprile 1830 e di quelle per le quali successivamente si fossero ottenuti o si ottenessero dal Ministero i voluti permessi.

Tale favore è personale e non può trasmettersi ad altri. Per materie nazionali s'intendono quelle surte nel territorio dello Stato non soggetto a franchigia. La prova della nazionalità deve darsi dall'importatore. Ove sorga dubbio le materie si considerano estere.

Il Ministero determinerà le cautele da osservarsi per l'applicazione di tale favore.

Art. 10. Per la mancanza o per l'ommessa o ritardata presentazione del manifesto di carico, per l'illegale od arbitrario carico, scarico e trasbordo di mercanzie, pel rifiuto di ricevere a bordo gli Agenti doganali, per la tentata partenza dei bastimenti senza il permesso, pel contrabbando e per le differenze delle merci rispetto alle dichiarazioni ed ai manifesti o delle merci d'importazione e di esportazione temporaria, sono applicabili le disposizioni degli articoli 65, 66, 67, 68, 71, 76 e 77 del Regolamento doganale.

Art. 11. Le differenze in qualità e le eccedenze in quantità delle merci estere accompagnate sotto scorta dalla Dogana alla cinta della città franca giusta l'art. 6, saranno punite come contrabbando della qualità riconosciuta diversa o della maggiore quantità rinvenuta.

Art. 12. Saranno considerati in contrabbando i generi esteri presentati per l'importazione alla Dogana in cambio di merci nazionali e notificati come prodotti dell'industria della città franca. In questo ultimo caso il fabbricatore verrà di regola dichiarato decaduto dal favore della riduzione del dazio pei prodotti della propria fabbrica.

Art. 13. Per qualunque altra contravvenzione al disposto dal presente Regolamento sarà applicato il disposto dell'art. 79 del Regolamento doganale.

Art. 14. La conservazione e la manutenzione della cinta in legno, nonchè tutte le opere che l'Amministrazione troverà necessarie per la vigilanza e per la sicurezza dei redditi delle Gabelle, sono a carico del Comune di Ancona.

In caso di rifiuto o di ritardo il Ministero delle Finanze farà eseguire i lavori a spese del Comune suddetto.

Art. 15. Sono derogate tutte le disposizioni contrarie al presente Regolamento il quale entrerà in vigore nel giorno 1.o settembre 1864.

Art. 16. Le istruzioni per l'esecuzione del presente Regolamento saranno date dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 10 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

Il N. 1836 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.*

Il N. 1837 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Mandanici in data del 2 giugno scorso;

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria delle Case religiose per servizio sì militare che civile;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È fatta facoltà al suddetto Ministro di occupare temporaneamente per uso civile la Casa dei PP. Basiliani in Mandanici, secondo le norme prescritte dalla medesima legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 10 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. Peruzzi.

Per Reali e Ministeriali provvedimenti del giorno 30 giugno p. p. il sig. Antonio Asperti fu nominato cassiere economo presso la manifattura dei tabacchi in Firenze, ed il cav. Pietro Fumel, ispettore della Guardia nazionale del Regno, ora in disponibilità, magazziniere delle privative in Livorno.

In udienza del 10 luglio corrente S. M., sulla proposizione del Guardasigilli, ha ordinato quanto segue:

Nicastro Paolino, già presidente della Suprema Corte di giustizia in Palermo, collocato a riposo ed ammesso a far valere i suoi titoli alla liquidazione della pensione di giustizia;

Barbagallo Sebastiano, già procuratore generale del Re presso la Gran Corte criminale di Siracusa, id. id.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 10 luglio 1864:

Giorgi Giorgio, avvocato in Firenze, nominato ultimo auditore nel tribunale di prima istanza di Portoferraio;

Monti Enrico, auditore applicato al tribunale del circondario di Sondrio, applicato in qualità di vicegiudice al mandamento di Sondrio;

Paglioni Raffaele, nominato vice-giudice del mandamento di Trevi (Spoleto).

S. M. sopra proposta del Ministro dell'Interno ha fatto le seguenti disposizioni nel personale dell'Amministrazione provinciale:

Con R. Decreto del 10 luglio

Calvi Vincenzo Francesco, segretario capo di 2.a classe a Macerata, collocato a riposo dietro sua domanda, a datare dal 1.o agosto, con facoltà di liquidare la pensione.

Con RR. Decreti del 20 detto

Percolla Vincenzo, sotto-segretario in disponibilità, collocato a riposo in seguito a sua domanda con la facoltà di liquidare la pensione;

Ulloa Severino Antonio, segretario di 2.a cl., dispensato dall'impiego per aver abbandonato il suo posto.

S. M. in udienza del 20 corrente mese ha ordinato la dispensa dal servizio a contare dal 1.o agosto p. v. del sottotenente delle Guardie Doganali sig. Mondino Girolamo per spiegata riluttanza a raggiungere il proprio posto.

Con Decreti 20 e 25 volgente mese S. M. si è degnata di nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

Sulla proposta del primo Segretario pel Gran Magistero

Cavaliere

Lebba Paolo, tesoriere dell'Ospedale Mauriziano di Valenza.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici

Cavaliere

Certani ingegnere Annibale.

Ed ha promosso ad un tempo al grado di Commendatori, sulla proposta dello stesso Ministro

Della Rocca cav. Agostino, ispettore di prima classe nel Corpo R. del Genio Civile;

Barilari cav. Pacifico, id.;

Sobrero cav. Agostino, professore di chimica alla scuola d'applicazione degl'ingegneri in Torino.

S. M. sulla proposta del Ministro della Guerra ha fatto le seguenti disposizioni:

Con RR. Decreti 23 giugno 1864:

Trentanove Pietro, contabile d'artiglieria di 1.a classe, collocato a riposo a datare dal 1.o luglio 1864;

Riccio 1.o Pietro Giuseppe, aiutante di 1.a classe nel Genio militare, id.;

Lerici cav. Luigi, commissario di guerra di 1.a classe nel Corpo d'Intendenza militare, collocato a riposo in seguito a fattane domanda a datare dal 1.o luglio 1864;

D'Aniello Bartolomeo, aggiunto tecnico d'artiglieria, in aspettativa per riduzione di personale, id.

Con R. Decreto 3 luglio 1864

Marsico Antonio, aiutante contabile di 1.a classe nel personale contabile d'artiglieria, collocato a riposo in seguito a fattane domanda, a datare dalli 16 luglio 1864.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino 28 *Luglio*.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale delle Gabelle.

Circolare alle Direzioni compartimentali delle Gabelle sulla classificazione degli zuccheri raffinati e non raffinati.

Torino, 20 luglio 1864.

Il progetto di legge sugli zuccheri sottoposto alle deliberazioni del Parlamento aveva due intenti. L'uno, la diminuzione del dazio d'entrata, l'altro la classificazione degli zuccheri in tre categorie, cioè *raffinati*, *depurati* e *greggi*, di ciascuno dei quali si indicavano le proporzioni chimiche e le caratteristiche commerciali.

Tale progetto non potè venire in discussione per la copia grande di altri argomenti che la Camera aveva da trattare; per conseguenza la misura del dazio sugli zuccheri rimane ferma come al presente.

Però il sottoscritto onde togliere le incertezze sulla classificazione dei medesimi, che nell'attuale esercizio delle dogane ponno intervenire, prevalendosi della facoltà accordata dalle disposizioni preliminari alla Tariffa doganale e considerato che il N. 20 degli zuccheri Olandesi è il supremo degli zuccheri non raffinati conosciuti in commercio, dispone che incominciando dal 10 agosto p. v. debbano considerarsi *raffinati* tutti gli zuccheri che presentano un grado di purezza superiore al campione N. 20 Olanda, e che quelli di purezza eguale od inferiore a tale campione siano da classificarsi come non *raffinati*.

Nessuna variazione è portata a quanto dispone la Tariffa doganale sulla misura dei diritti da restituirsi sugli zuccheri impiegati nei confetti, frutta candite,

cedri, aranci e loro scorze candite, pel cioccolatte con o senza cannella, di produzione nazionale che venissero esportati.

Le dogane riceveranno e manterranno intatto, sotto strettissima loro responsabilità, il campione ufficiale dello zuccaro N. 20 Olanda, assicurato col suggello del Ministero delle Finanze.

Il Ministro MINGHETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale delle Gabelle.

Circolare alle Direzioni compartimentali delle Gabelle interne all'obbligo di dichiarare le merci che si spediscono da una dogana all'altra e in transito con esenzione di visita.

Torino, 20 luglio 1864.

Le dogane non faranno uso, sino a nuova disposizione, della facoltà loro accordata dall'art. 29 del regolamento doganale, di dare cioè bolletta di cauzione senza precedente verificazione delle merci, se le merci stesse non vengono esattamente dichiarate nei modi prescritti dal precedente art. 24, osservate in tutto il resto le altre vigenti prescrizioni.

Sorgendo fondati sospetti sulla fedeltà della dichiarazione, le merci dovranno essere sottoposte a visita, malgrado la domanda di esenzione. E quand' anco tali fondati sospetti non si presentino, dovrà la dogana tratto tratto far luogo al riconoscimento del contenuto di qualche collo.

Nella bolletta di cauzione le merci saranno riportate come sono descritte nella dichiarazione, con l'aggiunta delle parole: *Spedite con esenzione di visita.*

Se questa venne effettuata per qualche collo ne sarà fatta menzione.

All'uscita delle merci di transito dovrà la dogana a sua scelta visitare tratto tratto qualche collo per assicurarsi della loro corrispondenza con la bolletta di cauzione.

Tanto nelle visite all'ingresso quanto alla uscita si useranno le maggiori precauzioni onde non recar guasti alle merci.

All'ufficio di destinazione non si accetterà nuova dichiarazione di merci diverse dalle prime dovendo la visita farsi secondo la bolletta di cauzione.

Per le spedizioni delle merci con le strade ferrate rimangono ferme le attuali facilitazioni per le quali la bolletta di cauzione è data sopra presentazione della lista di carico (art. 34 delle istruzioni doganali).

Il Ministro MINGHETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione Generale delle Gabelle.

Avviso di concorso.

Dovendosi procedere al conferimento di alcuni posti di allievo di fabbricazione nelle manifatture dei tabacchi dello Stato collo stipendio di L. 1,000 e 1,200, è aperto il concorso per esame a chiunque voglia aspirarvi.

Il concorso sarà tenuto il giorno 3 ottobre p. v. in Napoli presso quella Direzione compartimentale delle Gabelle per gli aspiranti domiciliati nelle Provincie meridionali, ed in Torino presso la Direzione Generale delle Gabelle per quelli delle altre parti del Regno.

Gli esami avranno luogo dinanzi apposite Commissioni presiedute in Napoli dal Direttore compartimentale delle Gabelle per ispeciale delegazione del Ministero delle Finanze, ed in Torino dal Direttore generale delle Gabelle. Le Commissioni saranno composte di tre professori delle RR. Università degli studi delle predette città.

Gli aspiranti delle Provincie meridionali faranno pervenire le loro domande alla Direzione compartimentale delle Gabelle in Napoli, e quelli delle altre parti del Regno alla Direzione Generale delle Gabelle in Torino non più tardi del giorno 7 settembre p. v. corredate dei seguenti documenti:

a) Atto di nascita comprovante l' età non minore di anni 18, nè maggiore d'anni 25, e la nazionalità italiana;

b) Certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità municipale dell'ultimo domicilio dell'aspirante;

c) Attestato degli studi fatti, dei gradi conseguiti e degli uffici sostenuti.

L'esame di concorso si farà con due sorta di prove, l'una per iscritto, l'altra orale.

Le prove di esame si aggireranno: sull' algebra sino alla equazione di primo grado, sulla geometria piana, sulla chimica generale, sulla fisica e sugli elementi di botanica, specialmente riguardo ai tabacchi, conforme ai programmi di esame per gl'Istituti Tecnici approvati col R. Decreto 24 novembre 1860.

Per le prove in iscritto sono accordate agli aspiranti otto ore consecutive, durante le quali non potranno mai essere lasciati soli, nè parlare fra loro a voce sommessa, nè consultare altri libri che i vocabolarii.

Per le prove orali da farsi dopo avere sostenute con esito soddisfacente quelle in iscritto sono assegnati quindici minuti per ogni materia su cui si volge l'esame.

La Commissione esaminatrice dà segretamente il suo giudizio sopra ciascuna prova, espresso con numeri dall'uno al dieci, che sono voti o punti corrispondenti al grado del merito.

Non sono ammessi nella prova orale gli aspiranti che non abbiano ottenuto almeno tre quinti dei punti di cui può disporre ciascuno dei componenti la Commissione.

I posti d'allievo di fabbricazione saranno conferiti a quelli degli aspiranti, che avranno conseguito un maggior numero di punti e che non avranno meno di tre quinti dei voti in ciascuna delle prove.

Lo stipendio di L. 1,200 sarà conseguito da quelli fra gli aspiranti che avranno ottenuto maggior numero di punti; in caso di parità di voti deciderà la sorte.

Torino, 28 luglio 1864.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TESORO DI TORINO.

Esami di concorso per l'ammessione di volontari alla carriera superiore nell'Amministrazione compartimentale del Tesoro di Torino.

A norma del disposto dal cap. XVI del regolamento approvato col R. Decreto 13 dicembre 1863, n. 1582, e dal cap. II delle successive istruzioni ministeriali in data 1 corrente mese di luglio, nei giorni 29 e 30 agosto prossimo venturo avranno luogo presso la Direzione del Tesoro di Torino, nel locale di S. Teresa, via dell'Arsenale, n. 5, gli esami di concorso per l'ammessione a volontario nella carriera superiore nell'Amministrazione compartimentale del Tesoro.

Le dimande di ammessione al concorso devranno essere in carta da bollo da centesimi 50, ed indicare precisamente il casato, il nome ed il domicilio dell'aspirante; tali dimande saranno trasmesse alla Direzione del Tesoro di Torino non più tardi del giorno 15 detto mese di agosto, termine di rigore, trascorso il quale non saranno più accettate.

L'aspirante al posto di volontario deve giustificare:

I. Aver compiuta l'età d'anni 18, e non oltrepassata quella d'anni 30;

II. Essere italiano e domiciliato nello Stato;

III. Essere di buona condotta.

Il certificato relativo sarà rilasciato dal Sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha domicilio, autenticato dal Sotto-Prefetto del Circondario;

IV. Avere conseguito almeno la licenza in un liceo o in un istituto tecnico superiore.

Oltre gli accennati documenti dovrà il ricorrente corredare la istanza da un' obbligazione, in carta da bollo da cent. 50 ed esente dal registro, del padre, o di una terza persona, di mantenere esso ricorrente per tutto il tempo del suo volontariato, ovvero da un certificato che provi aver egli mezzi di fortuna sufficienti pel suo sostentamento. La obbligazione o il certificato deve essere autenticato dal Sindaco locale per la verità della firma e dell'esposto in linea di solvibilità.

La Direzione, riconosciuti i requisiti voluti, avviserà tosto per iscritto il candidato circa la sua ammessione agli esami.

Gli esami sono di due specie, l'uno in iscritto e l'altro verbale.

L'esame in iscritto consiste:

a) In un componimento sopra un tema, che verrà dato dal direttore al momento che incomincierà l'esame stesso;

b) Nello scioglimento di un problema di aritmetica sino ed inclusa la regola semplice di proporzione, colla dimostrazione del modo di operare e dell'esattezza del calcolo;

c) Nello scioglimento di un tema sui primi elementi di economia politica e statistica.

L'esame a voce consiste in dimande verbali:

a) Sopra gli elementari principii del diritto amministrativo, sulla costituzione dei Poteri, sull'ordinamento dello Stato, sui dati statistici del Regno.

b) Sulle operazioni principali di computisteria, sulle leggi e discipline di contabilità e di amministrazione generale dello Stato;

c) Sulle altre nozioni generali che deve aver acquistato il candidato nel corso de'suoi studi.

Possono anche presentarsi al concorso volontari od aspiranti volontari di altre Amministrazioni, purchè posseggano i necessari requisiti, e si assoggettino ai relativi esami.

Torino, addì 25 luglio 1864.

Il Direttore compart. del tesoro GONELLA.

MANIFESTO.

IL PREFETTO DEL PRINCIPATO ULTERIORE

Veduta la prevenzione fatta dal Preside di questo Liceo ginnasiale e Convitto nazionale che alla fine del corrente anno scolastico rimarranno vacanti nel Convitto medesimo tre mezzi posti gratuiti di collazione governativa;

Tenuto presente il Regolamento approvato col R. Decreto 1.o giugno 1862;

Fa noto che nel dì 15 settembre prossimo avrà luogo in questo Liceo l'esame per concorso ai suddetti tre mezzi posti avanti apposita Commissione.

Per essere ammessi agli esami di concorso gli aspiranti dovranno presentare, non più tardi del 25 agosto, le loro domande al Preside di questo Convitto corredate de'seguenti documenti debitamente autenticati:

1. La petizione dovrà essere in carta da bollo di cent. 50, scritta tutta di proprio pugno degli aspiranti, dichiarando in quale classe di corso secondario intendano di essere ammessi;

2. L'atto di nascita debitamente legalizzato da cui risulti che alla prossima apertura dell'anno scolastico i richiedenti non avranno età maggiore di anni 12;

3. Un attestato degli studi fatti da cui si vegga che gli aspiranti entrino per lo meno alla prima classe ginnasiale;

4. Un attestato di vaccino o di sofferto vaiuolo, ed un altro che comprovi avere una costituzione sana e scevra da ogni genere di malattia attaccaticcia e schifosa;

5. Un ordinato del Consiglio comunale (non già della Giunta), in cui si dichiari la professione del padre, il numero e la qualità delle persone componenti la famiglia, la somma pagata in contribuzione, il patrimonio che il padre e la madre possegga;

6. Gli esami saranno di due specie; cioè, per iscritto consistono in una composizione italiana ed in un quesito d'aritmetica per gli alunni che hanno solamente compiuto il corso elementare. In una composizione italiana ed in una versione dal latino, adattata alla classe rispettiva da cui provengono gli aspiranti, per tutti gli altri.

Gli esami orali vertono sulle materie che sono richieste per la promozione alla classe a cui aspirano rispettivamente i candidati.

Avellino, 12 maggio 1864.

Il Prefetto Comm. N. DE LUCA.

VARIETA'

STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA.

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO.

Considerazioni generali.

Non è nostra intenzione di qui tessere la storia delle associazioni di mutuo soccorso, ma sì piuttosto di preparare gli elementi ad una statistica speciale di queste importanti istituzioni spontanee. Tuttavia, siccome lo spirito d'associazione tra le classi operaie, nato dalla comunanza degl'interessi, favorito dalla necessità della convivenza e dell'insegnamento pratico, è assai più antico di quel che altri creda e si manifestò anche nei tempi romani e sopratutto nel Medio Evo col mezzo di sodalizi, che fanno riscontro alle attuali Società professionali e spesso anzi divennero vere comunità d'arte, così ci troviamo costretti a premettere al nostro lavoro un breve cenno storico e ad indicare succintamente le connessioni tra la forma di codeste associazioni e i grandi problemi della politica e della religione; tanto più che in Italia sopravvivono ancora non poche Società, nate sotto le influenze dei secoli passati. S'intende che noi ci limiteremo ai pochi cenni che valgano a spiegare dall'un canto il nesso e la parentela e dall'altro le differenze tra le associazioni mutue d'un tempo e quelle d'oggidì.

Le vere associazioni degli artieri e dei lavoratori non potevano nascere se non quando le arti e i mestieri cominciavano ad essere esercitati da libere mani. Finchè durò la schiavitù delle classi laboriose non poteva esservi che l'associazione legale, forzata e mostruosa, la quale vincolava il servo al padrone e riservata a questo tutti i guadagni del lavoro, riducendo l'altro alla condizione di un materiale strumento di produzione, riparato, conservato o buttato tra i ferravecchi secondo l'opportunità economica.

L'Italia romana, dove la schiavitù non era, almeno nei buoni tempi, un'istituzione, ma un accidente, conobbe i collegi delle arti e le fratellanze rusticane, artigiane e rituali, come ne fanno fede i più antichi documenti della letteratura e della giurisprudenza latina e quel celebre placito della legge delle XII Tavole, che proclamava il principio dell'autonomia dei consorzi liberamente istituiti (1).

Codesti collegi, che serbavano la tradizione delle industrie, e certo provvedevano anche al soccorso dei sodali, perdurarono, non è dubbio, anche nei tempi della decadenza imperiale, quando la grande idea della fratellanza universale, della comunione spirituale, diffusa dal Cristianesimo, fece nascere nuove e più splendide e svariate forme non solo di associazione economica, ma anche di vita e di domesticità comune. Alle associazioni spirituali, ai conventi dei fratelli e delle sorelle in Cristo, forma d'associazione esagerata, al comunismo e alla soppressione della famiglia individuale, s'aggiunse l'esempio delle associazioni civili e guerriere dei barbari, delle gilde germaniche; e tutto il Medio Evo si trovò così irretito in una vasta, complicata e moltiforme tessitura di corporazioni d'ogni maniera, per guisa che ogni professione, ogni stato, fin ogni anomalia della vita trovasse rifugio e sostegno, ordine e difesa nelle piccole e parziali società, contro l'immenso disordine della grande società umana.

Il Medio Evo fu l'età classica delle associazioni e chi dice associazione, dice per necessità mutuo soccorso. Ma come queste associazioni non erano libere, come per la stessa necessità della difesa erano organate rigidamente a gerarchia, così il soccorso e l'aiuto che ciascun socio traeva da esse non era che a patto di soggezione e di austera disciplina. Sotto l'impero della necessità e della tradizione mancava in ciascuno di quei sodalizi l'uguaglianza, e però doveva mancare l'equa distribuzione dei vantaggi, primo concetto della moderna mutualità.

Nondimeno fin da quei tempi, all'ombra e sotto l'ispirazione delle idee cristiane, nelle quali è indistruttibilmente sottintesa l'idea dell'eguaglianza spirituale, molte di queste Società, sotto l'aspetto di compiere in comune doveri di carità e di pietà, fondavano la mutualità in quelle istituzioni di confratelli e di consorelle, che si obbligavano a soccorrersi reciprocamente nelle malattie e ad assistersi nelle sventure domestiche, a celebrare a spese comuni i funerali degli ascritti al solidazio. E moltissime di queste fratellanze si raccolsero per arti e mestieri, sotto la bandiera di qualche santo protettore e vennero così formando vere Società speciali, di mutuo soccorso, come lo comportavano le idee di quei tempi.

E così si venne man mano procedendo nelle vie dell'affrancamento e della solidarietà. Ma d'altra parte quale distanza non separa ancora i corpi d'arte dagli ordini della società moderna, la quale sopratutto riconosce e rispetta la libertà e la personalità umana? La stessa carità fra i membri dei corpi d'arte e mestiere assumeva caratteri, che non sono quelli del mutualismo odierno. Parte accessoria del sistema industriale d'allora, essa nulla ha di comune colla scambievole assistenza, professata in oggi dalle nostre Società e che forma l'intento essenziale o meglio diremmo unico, per cui gli artieri raccolgonsi in sodalizi. Anche le antiche giurande e maestranze recavano aiuto ai soci, in caso d'infortunio, ma palesando in ciò una tendenza esclusiva e facendo dipendere le largizioni da capi ereditari od elettivi, i quali esercitavano, a riguardo dei beneficati, una specie di patronato d'alta giurisdizione. Nulla v'ha in quelle discipline adunque che si possa equiparare alle fratellanze odierne, ordinate in guisa che i soci stessi trattano direttamente i proprii negozi e deliberano su di essi senza delegazione ed a suffragio diretto ed universale. I fondi erano in addietro il frutto di donazioni o di ritenute sui beneficii della fabbricazione, a differenza di ciò che praticasi ora, provvedendosi alle necessità sociali mediante una tassa d'ingresso od un contributo mensile, pagato talora in uguale e talora in varia misura da tutti i soci indistintamente. I soccorsi erano prima raccolti e distribuiti senza norme ed in guisa arbitraria, mentre adesso quelle due operazioni vengono condotte secondo le leggi della natura, ed i calcoli della esperienza e della statistica.

Gli effetti non riuscirono sempre giusta le intenzioni, perchè la persuasione di poter essere a carico altrui potè fomentare talora l' indolenza e l'intemperanza, sobbarcando il fondo sociale ad altri pesi, che non sono quelli del mutuo soccorso. Dopo varie vicende, non sempre fortunate, le migliori nostre Società hanno assunto indirizzo affatto pratico, alieno da ogni dissipazione, ma che in pari tempo mantiene assai più di quanto premette. La corporazione antica impegnava i membri ad una solidarietà di fortuna, sicchè le perdite e guadagni dell'arte o mestiere riuscivano ad aggravio od a vantaggio comune; il che non accade coi sodalizi odierni esclusivamente applicati al mutuo soccorso.

(1) Uti sodalibus, qui jus cöeundi haberent, potestas esset pactionem, quam vellent, sibi ferre; dum ne quid ex publica lege corrumperent.

Il solo avanzo forse che ancora rimanga in Italia dei corpi d'arte e mestiere, comecchè prossimo a scomparire esso pure col trionfo della libertà in ogni ramo di legislazione, l'abbiamo nelle Società dei facchini di Genova e di Livorno (1), il cui servizio privilegiato rappresenta un capitale col quale si alimentano numerose famiglie anche estranee alle fatiche manuali e donde escono doti per fanciulle, ospizi per infermi, pensioni per orfani e vedove e per invalidi al lavoro.

Ma ove si prescinda da queste Società dei facchini, riflesso infatti di epoche e di legislazioni affatto anticate, in tutto il resto si può dire che altra cosa erano l'assistenza e la tutela delle corporazioni d'arte e mestiere e altra la previdenza e la risponsabilità delle odierne fratellanze. Una specie di parentela v'ha, non è dubbio, fra le consorterie soccorrevoli, che tanto ai tempi di Roma, quanto all'età di mezzo fiorirono in Italia, forse più che altrove, e le Società di reciproca malleveria dei nostri tempi; ma nè per questo devesi concludere che fra le une e le altre siavi diretta e legittima cognazione.

Laonde ben si può dire che le istituzioni di mutuo soccorso, come sono in oggi costituite, rappresentano un'idea tutta moderna, spontanee come la libertà, libere come l'industria, alle quali tutti i loro affigliati appartengono. Benevole, senza pratiche di vieta religiosità, aliene la più parte da interessi che non sieno contemplati negli statuti, esse hanno a fine principale e diremo meglio esclusivo l'assistenza scambievole fra soci, regolata sulle leggi dell'aritmetica sociale e con tale misura, per cui non si chiede al socio più di quanto può dare, nè lo si aiuta oltre il limite di una savia e benintesa economia.

Riscontrate le analogie e le differenze che si osservano fra le antiche e le nuove istituzioni di previdenza, vediamo ora di riepilogare in una semplice e chiara definizione i fini più generali che si propongono tra noi le Società di mutuo soccorso. Giudicandolo nel loro complesso esse sono, nel nostro paese, come ovunque, fondazioni, per le quali gli operai si assicurano mutuamente un premio convenuto, de'soccorsi gratuiti ed anche una parte del loro salario in caso d'infermità o d'infortunio. Ma esse d'altronde presentano specialità di contributi, di mezzi di sussidio e di intenti di solidarietà i quali meritano qui una breve e particolare menzione.

Il maggior numero delle nostre Società sono cumulative; esse ammettono cioè soci di tutte le professioni. Tuttavia, sopratutto nei grandi centri e dove i sodalizi esistono da lunga pezza, come in Milano e nelle antiche provincie, v'ha pure Società professionali, nelle quali ogni socio appartiene ad una speciale professione. L'esperienza pare aver dimostrato, anche fra noi, quello che altrove è già fuori di ogni contestazione, che quest'ultima forma di Società sia da preferirsi nei suoi risultamenti economici e morali alla prima.

Le Società nostre hanno tutte uno scopo fondamentale e costante, il sussidio ai soci in caso di malattia. La varietà non è che nei fini secondari. Considerate in ordine a questi vi sono Società che si propongono:

- Soccorrere gl'invalidi ed i vecchi con pensioni vitalizie;
- Pensionare e sussidiare gli orfani e le vedove;
- Procurar lavoro ed occupazione ai soci;
- Istruire con scuole serali e domenicali i soci e i figli dei soci;
- Fare imprestiti e anticipazioni;
- Ricevere depositi per formazione di capitali o costituzione di rendite;
- Somministrare viveri ed altri oggetti di prima necessità ai soci, al prezzo di costo;
- Fornire le materie prime ai lavoranti;
- Sussidiare i soci d'arte di passaggio.

Come tutti i fatti della vita umana, le vicende di malattia e d'infermità vanno soggette a regole, epperò si prestano ad un'applicazione di calcoli di probabilità tanto più agevoli in quanto già comprendono buon numero di individui. Ma perchè codeste applicazioni della scienza abbiano luogo per mezzo di elementi razionali v'è d'uopo di alcuni anni d'osservazione, destinati a far conoscere dall'una parte la durata probabile della vita, dall'altra le vicende di malattia secondo le età, il sesso, la diversa natura delle professioni e la varia condizione insomma dei luoghi e degli abitanti.

Non è che in questo secondo modo affatto tecnico e scientifico che un popolo si pone in grado di determinare, giusta le proprie circostanze locali, l'ammontare della quota che gli artieri devono mettere in serbo ed in comune, onde soddisfare alle necessità contemplate nei singoli statuti. Così solamente le Società possono assumere a riguardo dei membri rispettivi, ed in ricambio del loro contributi, gli obblighi che derivano da una specie di contratto, trasformandosi in vere assicurazioni mutue contro rischi determinati, a un dipresso come farebbero le Tontine.

È a desiderare adunque che gl' Italiani, ultimi entrati si può dire nelle grandi vie dell'associazione, vi applichino lo spirito pratico, per cui si distingue sopratutto la nazione inglese, e in cambio di smarrirsi nei già esplorati o vani meandri delle speculazioni filantropiche, s'attengano, nei nuovi ordinamenti della mutualità, alle basi severe della scienza, le quali vogliono essere desunte principalmente su dati nazionali. L'infortunio previsto deve essere guarentito; al rischio deve rispondere l' assicurazione, o, a meglio esprimerci, la solidarietà più rigorosa di tutti dinanzi alla disgrazia d'un solo. Nelle combinazioni dell' assicurazione unicamente, alla cui fissazione contribuiscono tavole nostre di mortalità e di malattia, troveranno i

---

(1) A Genova ogni anno si distribuiscono per cura delle corporazioni dei facchini lire 270 mila, ed a Livorno 70 mila in sussidio ai vecchi, alle vedove ed agli orfani dei soci. Colla soppressione di dette corporazioni la spesa pei sussidi di cui è cenno sarebbe sostenuta in parte dallo Stato e in parte dai Municipi o dalle Camere di commercio.

nostri artieri il soccorso regolare e fecondo, che conviensi agli spiriti previdenti.

Il lavoro statistico corrispondente manca in Italia fin qui, sia che in alcune regioni non si abbia tenuto conto del movimento della popolazione, sia che quelle stesse notizie raccolte dalle antiche amministrazioni non permettano induzioni ferme e concludenti. Di che nasce pur troppo il forzato ricorso alle tavole allestite dagli stranieri; epperò su dati di altri popoli e di altri paesi, con poca o niuna rispondenza alle nostre condizioni particolari (1).

La Direzione di statistica, coll'accertare il movimento della popolazione nel Regno, agevolerà il modo di trarre le notizie che si desiderano, dietro la scorta di documenti patrii. Ma intanto anche le Società potrebbero, previi accordi da stabilirsi in comune, imprendere le indagini e raccogliere le osservazioni che occorrono a fondare sopratutto una tavola italiana di malattie. Codesta grande inchiesta statistica impedirà che l'assicurazione da noi prenda il carattere d'una lotteria, nella quale il caso dispone d'ogni cosa e rinnovata ogni anno e combinata sopratutto coll'esame diligente dei vari statuti sociali, lo studio dei climi e delle professioni, preserverà i consorzi dai disinganni e dai fallimenti e manterrà nelle classi popolari la migliore malleveria contro la degradazione e la miseria. Non v'ha tema che più di questo possa opportunamente richiamare la sollecitudine dei filantropi, i quali renderanno di questa guisa alle Società mutue ben altri servizi che non aggirandole nel circolo vizioso delle quistioni politiche e sociali, quando realmente non sono in campo che le questioni della previdenza.

Le Società del mutuo soccorso godono del beneficio dell'art. 32 dello Statuto, il quale consacra nei cittadini il dritto di libera riunione. Del resto esse non sono passibili di alcun disposizione legislativa che le obblighi a partecipazioni all'autorità o a preliminari domande di concessione. Il Governo del Re volle esteso alle nuove provincie le libertà che già aveva accordate alle antiche, nel fermo convincimento che, siccome esso non ebbe che a lodarsi fin qui delle fatte abilità, così non verrà il caso di pentirsene ora, e che ad ogni modo, nei paesi di nuova aggregazione, l'esperienza riuscirà rapida e feconda principalmente, ove si consideri il frutto che potranno trarre dall'esempio altrui. Ma ciò non significa neppure che l'amministrazione debba rimanere affatto priva dei mezzi di mostrare il suo interesse al buon andamento di istituzioni, che essa intende anzi incoraggiare e favorire all'occorrenza con acconcie immunità, rendendo loro ad esempio più semplici le formalità del dritto comune e dotandole di vantaggi e di combinazioni mercè cui vengano poste in grado di soddisfare a tutte le loro promesse.

Le fonti donde le nostre Società traggono le rendite sono: la tassa di buon ingresso e la quota di contributo mensile, o settimanale, che nella maggior parte dei casi sono uguali per tutti i soci d'una stessa Società, ma che variano da una Società all'altra; le sottoscrizioni dei membri onorari, le donazioni e le eredità, cespiti di rendita, che ricorrono piuttosto frequentemente. I municipi, le provincie, il Governo, e da ultimo, con nobile esempio, la Cassa di risparmio di Lombardia danno pure a questi istituti alcuni incoraggiamenti pecuniari, i quali tuttavia non oltrepassano finora un limite modestissimo.

Le spese principali sono dirette ad accordare: una indennità per malattia, che varia nell'ammontare e nella durata a seconda dei casi e delle Società; il servizio medico e farmaceutico, e quello delle pompe funebri; pensioni d'infermità e pensioni di vecchiaia.

In un solo statuto, fra i molti che abbiamo visto, è contemplato il caso di soccorsi alla famiglia di soci obbligati per malattia di recarsi all'ospedale. Del resto emerge dalle osservazioni fatte che il provvedimento dell'indennità ai malati ha sminuita l'affluenza dei medesimi agli ospedali, non togliendo alcune alle cure domestiche ed alleggerendo di questa guisa il peso della carità pubblica. Una disposizione, che dimostra l'intento patriotico di alcune Società del Parmigiano e delle Romagne e che vuol essere altamente commendata, è quella per cui si conserva il dritto sociale a coloro che per avventura fossero colpiti dalla coscrizione o che in caso di guerra nazionale servissero da volontari, o si recassero ovunque, anche fuori d'Italia, in difesa dei principii liberali.

Pressocchè identica nella forma è l'amministrazione delle Società. D'ordinario essa è confidata dall'Assemblea generale dei soci ad un ufficio, composto del presidente, del vice-presidente, d'un segretario, d'un esattore, e d'un cassiere, nominati a maggioranza di voti e rinnovabili ogni anno. Questi due ultimi uffici si riuniscono spesso in una sola persona; ad ogni modo vengono nella maggior parte dei casi compensati. V'ha pure ordinariamente un Consiglio d'amministrazione, che si aduna ogni mese a differenza dell'Assemblea generale, la quale convocasi solo una volta all'anno. Da ultimo fra i soci si delegano alcuni, sovente per turno, alla missione di visitatori nei casi sia d'infermità, sia di malattia.

La contabilità sociale pur troppo è allo stato d'infanzia. Un cassiere, quasi sempre retribuito ed obbligato a cauzione, disimpegna tutte le funzioni che a questa materia si riferiscono e che in Francia, in Germania e in Inghilterra formano la parte più studiata e meglio condotta. Da noi invece libri e registri sono tenuti da tutte le Società, ma in modo disforme e senza quella specificazione d'indicazioni che, mentre aiuta il còmpito del contabile, guarentisce anche meglio la ragione sociale.

Senza una buona contabilità diventa impossibile sapere ciò che è dovuto al malato, e sorvegliare affine che all'amministrazione non sia recato nocumento. Quando ciascuno avesse il suo conto individuale, coll'indicazione delle somme versate e di quelle ricevute, vedrebbesi di leggieri quale differenza corra tra il minimo sagrificio compiuto ed i vantaggi che da esso ne derivano. Se si ponesse mente alla diversa età dei soci sarebbe forse provata la necessità d'introdurre il diverso tasso della quota d'ingresso o di quella mensile. Anche la separazione delle casse, per cui de' fondi speciali fossero destinati a ciascuna natura d'assicurazione ed amministrati in modo distinto gli uni dagli altri, permetterebbe di guarentire, contro ogni eventualità, l'esercizio di alcune provvidenze riputate fra le più necessarie, come il soccorso ai soci in caso di malattia, e di mantenere invece in seconda linea le pensioni di infermità e quelle di vecchiaia, che pur troppo sono state fin qui la causa di molte forzate liquidazioni. La creazione di una Cassa della quiescenza da parte del Governo e quindi le successive operazioni pel servizio delle rendite vitalizie, mentre preserverebbe i sodalizi dalle crisi succennate, risponderebbe ad una frequente esigenza sociale.

Più non ci rimane ora che di compendiare le notizie raccolte dall'amministrazione intorno alle Società di mutuo soccorso. Essa dovette limitare l'indagine, per questa prima volta, ai fatti principali, anche per agevolare il modo di venirne a fine. Ma volendo essa ripetere ogni anno la stessa statistica non mancherà d'introdurvi le modificazioni che reputa, nell'interesse principalmente di codeste nobili istituzioni, destinate a preservare le classi laboriose dalla miseria e a favorirne l'educazione del cuore e della mente.

Ma ove si voglia considerare codesta specie d'associazione dal lato dell'utilità, ci affretteremo a soggiungere come i suoi frutti non si limitino al soccorso ed al perfezionamento dell'individuo, ma s'incarnino per così dire nella vita sociale, divengano parte essenziale di lei e la informino. Epperò anche l'Italia rigenerata guarda con occhio compiacente lo svolgersi dei sodalizi di cui è cenno, riscontrando in essi un nuovo elemento che toglie le classi dallo stato d'isolamento e di conflitto e vi sostituisce la fraterna associazione degli interessi, degl'intendimenti e delle forze. E d'altronde essa stima codeste istituzioni come indizi e pegni di altre maggiori, figlie anch'esse della libertà, epperò dovute all'iniziativa privata, la quale in più luoghi ha fondate infatti Società alimentari, aperti lavatoi e bagni pubblici, edificate case per gli operai, tentata l'istituzione dei probi viri, iniziate quelle di credito popolare e le compagnie cooperative, che si compongono di soli artieri, ad esclusione dei capitalisti.

(1) Sappiamo che in Toscana s'avrebbero elementi sufficienti a comporre la statistica succennata, i quali tuttavia sono sgraziatamente rimasti inediti, tranne quelli che risguardano la comunità di Firenze, pubblicati nell'*Annuario del Museo di fisica e storia naturale*, anno 1859-60.

FATTI DIVERSI

MERCATI DI TORINO. — Bollettino ebdomadario pubblicato per cura della Polizia municipale, dal giorno 18 al 24 luglio 1864.

MERCATI	Quantità esposte: ettol.	Quantità esposte: miria	Prezzi: da	Prezzi: a	Prezzo medio
Cereali (1) *per ettolitro*					
Frumento	4740	»	18 10	20 75	19 42
Segala	1250	»	13 55	14 55	14 05
Orzo	1000	»	13 75	14 75	14 25
Avena	1275	»	11 60	12 50	12 05
Riso	2740	»	26 »	30 25	28 12
Meliga	5125	»	11 20	14 50	12 85
Vino *per ettolitro* (2)					
1.a qualità	1834	»	54 »	66 »	60 »
2.a Id.			44 »	52 »	48 »
Burro *per chilogramma*					
1.a qualità	»	1890	1 80	1 93	1 87
2.a Id.			1 50	1 65	1 57
Pollame *per caduno*					
Polli . n. 14560	»	»	» 60	1 50	1 05
Capponi » »	»	»	» »	» »	» »
Oche . » »	»	»	» »	» »	» »
Anitre . » 650	»	»	1 20	1 60	1 40
Galli d'India 150	»	»	2 50	4 »	3 25
Pescheria fresca *per chilo*					
Tonne e Trota	»	30	3 50	3 75	3 62
Anguilla e Tinca	»	137	1 60	2 »	1 80
Lampreda	»	2	3 15	3 25	3 20
Barbo e Luccio (3)	»	20	1 25	1 65	1 45
Pesci minuti	»	40	» 85	1 15	1 »
Ortaggi *per miria*					
Patate	»	4700	» 60	» 70	» 65
Rape	»	300	2 »	2 10	2 05
Cavoli	»	4500	» 80	» 90	» 85
Frutta *per miria*					
Pesche	»	2000	6 »	6 50	6 25
Albicocche	»	100	3 »	4 »	3 50
Pere	»	500	1 50	2 »	1 75
Prune	»	2000	» 80	1 »	» 90
Fichi	»	100	3 »	3 75	3 37
Legna *per miria*					
Quercia	»	16300	» 40	» 50	» 45
Noce e Faggio			» 35	» 45	» 40
Ontano e Pioppo			» 30	» 35	» 32
Carbone *per miria*					
1.a qualità	»	7600	1 10	1 15	1 12
2.a Id.			» 80	» 90	» 85
Foraggi *per miria*					
Fieno	»	9500	» 80	1 »	» 90
Paglia	»	6600	» 60	» 65	» 62
PREZZI DEL PANE E DELLA CARNE					
Pane *per cadun chilo*					
Grissini			» 45	» 55	» 50
Fino			» 33	» 40	» 38
Casalingo			» 30	» 35	» 32
Carne *per cadun chilo* (4) — *Capi macellati*					
Sanati	»	90	1 33	1 65	1 49
Vitelli	»	419	1 20	1 35	1 27
Buoi	»	77	1 05	1 25	1 15
Moggie	»	31	» 80	1 »	» 90
Soriane	»	6	» 60	» 80	» 70
Maiali	»	6	1 40	1 80	1 60
Montoni	»	91	1 10	1 20	1 15
Agnelli	»	»	» »	» »	» »
Capretti	»	»	» »	» »	» »

(1) Le quantità esposte rappresentano soltanto la vendita in dettaglio, poichè il commercio all'ingrosso si fa per mezzo di campioni.

(2) Prezzo medio per ogni misura di litri 50 in uso sul mercato L. 27.

(3) Le quantità indicate rappresentano soltanto i generi esposti in vendita sul mercato generale in piazza Emanuele Filiberto.

(4) Nei macelli municipali sulla piazza Emanuele Filiberto, casa della Città, in via Provvidenza, casa Rorà, ed in via Accademia Albertina, casa Casana, la carne di vitello si vende L. 1 21 per cadun chilogramma.

PUBBLICAZIONI. — *Scritti capricciosi* di Pietro Fanfani. Firenze, alle Logge del Grano 1864. — In questo libro si trovano raccolti molti opuscoli di argomento *umoristico*, che in parte comparvero già in luce nel *Piovano Arlotto*, dettati con quella leggiadria e festività di stile di cui il Fanfani è maestro. Con questa pubblicazione l'autore ha voluto offrire ai lettori un saggio di scritture per dimostrare come alla lingua parlata dell'uso toscano possa andar felicemente congiunto l'uso dei classici, e crediamo che in ciò egli sia riuscito a meraviglia.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 29 LUGLIO 1864

Ieri mattina, alle ore 11, ebbe luogo nella chiesa di S. Giovanni la funzione funebre in commemorazione della morte di Re Carlo Alberto. Vi assistevano i rappresentanti del Governo, del Senato, della Camera dei Deputati, del Municipio, della Guardia Nazionale, dell'Esercito e gran folla di popolo. La musica della messa eseguita in tale occasione era lavoro del maestro Stefano Tempia.

DIARIO

La Conferenza di Vienna ha tenuto il 26 una prima seduta, ma senza carattere ufficiale. Le negoziazioni regolari si sono incominciate solo il 27. I giornali e le corrispondenze di Vienna non danno ancora a conoscere in un modo positivo le disposizioni delle parti deliberanti. Si sa però che alla Conferenza oltre i tre plenipotenziari principali, i signori Rechberg, de Bismark e de Quaade, vi assistettero i plenipotenziari aggiunti, e cioè, i signori de Brenner, de Werther e il colonnello Kauffman. Secondo un recente telegramma la Prussia e l'Austria avrebbero dichiarato che acconsentivano ad un armistizio quante volte fossero stabilite le basi della pace. Dal canto suo il sig. de Quaade fece intendere ch'egli era munito di poteri illimitati salvo l'approvazione posteriore del suo Governo.

L'emozione prodotta dall'occupazione di Rendsbourg per parte dei Prussiani aumenta di giorno in giorno in Germania.

La *Corrispondenza Havas* rende conto nel modo seguente della discussione sorta nel seno della Dieta di Franceforte per l'affare di Rendsbourg:

« La seduta del 21, dice la *Corrispondenza Havas*, è stata agitatissima, e ha lasciato intravedere i timori che inspira la politica della Prussia.

« La Dieta ha avuto comunicazione della protesta del generale De Hacke contro l'occupazione di Rendsbourg per parte dei Prussiani. Essa ha approvato la condotta del generale. In quest'occasione la Prussia e l'Austria, rigettando tutti i torti sulle truppe della Confederazione, han dichiarato che fra breve proporrebbero alla Dieta il richiamo dell'armata federale dal ducato d'Holstein, poichè quest'armata nulla ha più da fare dopo che la conquista dello Schleswig e del Jutland ha posto quel Ducato al sicuro da qualsiasi assalto dei Danesi.

« Questa discussione ha suscitato nuove passioni, e un ministro, abbandonando l'assemblea, ha esclamato che se le cose procedono ancora così per qualche tempo si giungerà ben presto alla guerra civile. »

Nella tornata del 22 della Camera dei rappresentanti di Sassonia, il barone De Beust ha fatto la seguente dichiarazione circa l'occupazione di Rendsbourg per parte dei Prussiani:

« Il generale De Hacke ha inviato circa l'occupazione una relazione a Francoforte e la Dieta Germanica ha approvato ieri la condotta del generale e l'ha incaricato di protestare per l'entrata dei Prussiani in Rendsbourg, aspettando altri ordini.

« La Camera è certamente convinta che questo avvenimento è di tal natura da inspirare serie riflessioni al Governo sassone! Queste riflessioni saranno immediatamente fatte, ma io non potrei per ora additarne le conseguenze.

« Si abbia soltanto il convincimento che il Governo sassone, come ha coscienza e si ricorda costantemente di quel che deve alla Confederazione Germanica, alla Germania, ha anche coscienza e si rammenta di quel che deve alla propria dignità e all'onore delle sue truppe. »

Sabbato scorso ha avuto luogo a Greenwich, sotto la presidenza di lord Palmerston, il banchetto ministeriale che indica la fine della sessione parlamentare. Tutti i ministri vi assistevano. La Camera dei Comuni si è riunita il 25 e il 26, e si è aggiornata per dar tempo alla Camera dei lords d'esaminare gli ultimi bills; dopo di che sarà pronunciata la chiusura della sessione.

Il *Moniteur* pubblica la convenzione conchiusa tra la Francia e la Spagna per il servizio di sorveglianza e di dogana sulla strada di ferro del mezzogiorno di Francia e del nord di Spagna. A termini di questa convenzione la porzione di ferrovia compresa tra la stazione francese di Hendaye e la stazione spagnuola d'Irun venne dichiarata strada internazionale. In questi due punti saranno visitati i bagagli: a Hendaye sarà visitato il treno proveniente dalla Spagna, e a Irun quello proveniente dalla Francia.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 28 *luglio*.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 (chiusura)	—	66 05
Id. id. 4 1/2 0/0	—	94 —
Consolidati Inglesi 3 0/0	—	90 1/8
Id. italiano 5 0/0 in contanti	—	68 —
Id. id. id. fine corrente	—	68 05
Id. id. id. fine prossimo	—	68 45
(Valori diversi)		
Azioni del Credito mobiliare francese	—	982
Id. id. id. italiano	—	—
Id. id. id. spagnuolo	—	602
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	—	348
Id. id. Lombardo-Venete	—	527
Id. id. Austriache	—	413
Id. id. Romane	—	337
Obbligazioni	—	230

Parigi, 28 *luglio*.

Situazione della Banca. — Aumento numerario milioni 6 1/3; portafoglio 4 2/5; biglietti 1 3/10.

Francoforte, 28 *luglio*.

La seduta della Conferenza tenutasi ieri a Vienna durò un'ora e mezzo. La Prussia e l'Austria dichiararono che acconsentiranno ad un armistizio soltanto dopochè verranno stabilite le basi della pace.

Londra, 28 *luglio*.

In un banchetto tenutosi a Guildhall, Palmerston parlò delle conquiste pacifiche fatte dall'Inghilterra. Lord Russell parlando sull'ultimo voto della Camera dei Lords sostenne che l'Inghilterra non trovossi mai in una posizione più formidabile e che la sua influenza all'estero non fu mai più potente.

Marsiglia, 29 *luglio*.

Lettere da Tunisi confermano il tentativo d'assassinio contro il sig. Beauval.

D'Esperville, officiale d'ordinanza dell'Imperatore, sta facendo un' inchiesta e un rapporto su questo fatto.

Il generale Ismael ritornò da Beja sotto pretesto di malattia lasciando la sua colonna con 12 cannoni bloccata dagli Arabi e decimata dalle febbri e dalle diserzioni.

Berlino, 29 *luglio*.

La *Gazzetta del Nord* annunzia che il rappresentante prussiano dichiarò alla Dieta che la Prussia non fa alcuna opposizione che le truppe federali ritornino a Rendsburg.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

29 Luglio 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0/0. C. d. m. in c. 68 13 15 15 15 15 68 68 02 1/2 68 — corso legale 68 03 — in liq. 68 05 05 pel 31 luglio.

Fondi privati.

Credito mobiliare italiano. 200 vers. C. d. mattina in liq. 502 p. 31 agosto.

Banco di sconto e sete. C. d. matt. in cont. 212.

Azioni di ferrovie.

Pinerolo. 1 Gennaio. C. d. m. in c. 270.

BORSA DI NAPOLI — 28 Luglio 1864.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0/0, aperta a 68 05 chiusa a 68.
Id. 3 per 0/0, aperta a 43 chiusa a 43.

BORSA DI PARIGI — 28 Luglio 1864.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

		giorno precedente	
Consolidati Inglesi	L.	90 2/8	90 1/8
3 0/0 Francese	»	66 05	66 05
5 0/0 Italiano	»	68 05	68 »
Certificati del nuovo prestito	»	» »	» »
Az. del credito mobiliare Ital.	»	» »	» »
Id. Francese	»	980 »	982 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	348 »	» »
Lombarde	»	528 »	528 »
Romane	»	338 »	335 »

G. FAVALE gerente.

I signori associati il cui abbuonamento scade col 31 corr. sono pregati a fare con sollecitudine la dimanda affine di evitare le lacune nella spedizione del GIORNALE.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Abruzzo Citra.

Situazione degli stabili		Se rustici od urbani	Numero complessivo dei lotti in ragione del luogo ove si tengono gl' incanti	Corrispondente loro valore complessivo	Luogo ove si aprirà l' asta	Data della medesima
Provincia	Comuni					
Chieti	Chieti	Urbani	12	16110 59	Chieti Direz. ne Dem. le	6 agosto 1864

Chieti, 7 luglio 1864.

COMMISSARIATO GENERALE

DEL SECONDO DIPARTIMENTO MARITTIMO

AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno 5 del p. v mese di agosto, alle ore 2 pomeridiane, si procederà in Napoli, nella sala degl'incanti, sita nel locale del Commissariato Generale nella Regia Darsena, avanti il Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto della provvista alla Regia Marina nel 2.o Dipartimento, nel corso degli anni 1864 65, di diverse telerie, ascendente alla complessiva somma di L. 380,000.

Le varie specie di telerie, coi prezzi rispettivi d'asta, sono le seguenti:

Canapaccio largo centimetri 66	ogni metro	L. 0 51
Sacchi di canapaccio, larghi metro 1 66	ognuno	» 1 20
Tela cotonina del n. 1	ogni metro	» 3 50
Id. del n. 2	id.	» 2 25
Id. del n. 3	id.	» 2 00
Id. del n. 4	id.	» 1 90
Id. del n. 5	id.	» 1 80
Tela impenetrabile per sacchi	id.	» 2 40
Manichette per pompe	id.	» 3 00
Tela olona del n. 1	id.	» 1 90
Id. del n. 2	id.	» 1 85
Id. del n. 3	id.	» 1 80
Id. del n. 4	id.	» 1 75
Id. del n. 5	id.	» 1 70
Id. del n. 6	id.	» 1 60
Id. del n. 7	id.	» 1 50

Le tele olone, a prescindere dallo sforzo cui dovranno andare soggette giusta apposite norme, dovranno essere formate di canapa di Bologna o di Napoli di prima qualità perfettamente purgate da ogni materia eterogenea.

Le più dettagliate condizioni d'appalto, sono visibili nella sala sovraindicata, in tutte le ore d'ufficio.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 5, decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

L'impresa formerà un solo lotto, ed il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi descritti nei calcoli un ribasso maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministero della Marina, *o da chi per esso*, in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare la somma di L. 38,000 in contante, o in viglietti della Banca Nazionale, o in fedi di credito spendibili, o in titoli del Debito Pubblico dello Stato al portatore. Ed appena deliberata l'impresa una tale somma dovrà essere depositata nella Cassa dei Depositi e Prestiti e vi rimarrà fino all'esatto adempimento del contratto.

Per le spese del contratto si depositeranno L. 400.

Napoli, il 20 luglio 1864.

Per detto Commissariato Generale
Il Commissario ai contratti
MICHELE DI STEFANO.

3714

COMMISSARIATO GENERALE

DELLA REGIA MARINA ITALIANA NEL 1.° DIPARTIMENTO

AVVISO D'ASTA PEL 5 AGOSTO 1864

Si fa noto al pubblico che il 5 agosto p. v. [illegible] mezzogiorno, si procederà in Genova, nella sala di deposito, attigua all'ingresso principale del R. Arsenale, nanti il Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto per la provvista dei sottoscritti legnami da fornirsi nel 2.o Dipartimento per la complessiva somma di L. 32,330.

Elce metri cubi 80, L. 135 il metro cubo.

Bussolo quintali 20, L. 35 il quintale.

Ebano quintali 20, L. 55 il quintale.

Sorbo a piccoli pezzi per denti, pezzi num. 2,000, L. 1 75 per ogni dente.

Pero quintali 12, L. 0 90 il chilogramma.

Tiglio quintali 30, L. 10 il quintale.

Frassino in tavole, metri cubi 120, L 140 il metro cubo.

Detto legname dovrà essere di prima qualità e stagionato colle condizioni descritte nel relativo capitolato d'appalto.

L'imprenditore dovrà a sua cura e spesa farne la consegna nel R. Arsenale di Napoli o nel Cantiere di Castellamare nel modo come appresso, cioè:

Una metà di ciascuna specie e quantità entro il termine di 4 mesi a partire dalla data della notificazione dell'approvazione del contratto.

L'altra metà nel 1.o semestre 1865.

Le più dettagliate condizioni di appalto sono visibili presso il Commissariato Generale situato nella Regia Darsena, in tutte le ore di ufficio.

Il termine utile pel ribasso del ventesimo è fissato a giorni 10 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

I termini furono abbreviati per autorizzazione ministeriale.

L'impresa formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui il quale nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sui prezzi d'asta un ribasso maggiore di quello minimo stabilito dal Ministero della Marina, o da chi per esso, in una scheda segreta, suggellata deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a licitare, dovranno depositare la somma di L. it. 3,233 in contanti o in titoli del Debito pubblico che hanno corso legale nel Regno. Detta cauzione si verserà nella Cassa dei Depositi e Prestiti presso l'Amministrazione del Debito pubblico, e vi rimarrà fino a che l'impresa non abbia avuto il suo pieno ed esatto adempimento. Si anticiperanno per le spese dell'atto Lr. 400.

Genova, 26 luglio 1864.

Il Commissario ai Contratti
P. ROSSI.

3745

CITTÀ DI TORINO

È aperto un esame di concorso per la collazione di n. 6 posti di volontario negli uffizi daziari

Gli aspiranti dovranno presentare prima del 12 agosto prossimo la loro domanda su carta da bollo da centesimi 50.

Le condizioni per essere ammessi a tale esperimento sono le seguenti:

1. Comprovare d'avere l'età dai 17 al 24 anni, mediante presentazione della fede di nascita;

2. Essere sani e robusti e senza difetti corporali, da accertarsi mediante dichiarazione dell'ispettore sanitario della città;

3. Essere riconosciuti dall'Amministrazione per persone educate e civili, e dare prova di godere i diritti civili presentando un'attestazione del comune di loro residenza;

4. Comprovare d'aver compiuto il corso ginnasiale o la scuola tecnica, e di avere superato i relativi esami in fine del corso in qualche collegio pubblico dello Stato;

5. L'aspirante dovrà avere i mezzi per provvedere decorosamente alla propria sussistenza durante il volontariato (stabilito di 3 anni), da comprovarsi mediante dichiarazione del padre o della madre, del tutore o di altra persona solvibile, od altrimenti comprovare d'avere mezzi proprii.

Dovranno rinnovare la domanda coloro che prima d'ora l'avessero presentata.

Ogni ricorrente dovrà esattamente indicare sul ricorso l'indirizzo della propria dimora.

Gli aspiranti saranno informati, col mezzo di lettera impostata, della loro ammessione o non agli esami, ed a quelli ammessi sarà indicato il giorno, l'ora ed il locale in cui gli esami avranno luogo.

Materie sulle quali verseranno gli esami:

Saggio di calligrafia sotto il dettato;
Tema di composizione italiana;
Quesito d'aritmetica e di sistema metrico.

Torino, li 22 luglio 1864.

Il sindaco
RORA'.

3662

DIFFIDAMENTO

Il sottoscritto avverte il pubblico che, mediante apposita scrittura, venne risolta la società per l'esercizio dello stabilimento del Valentino presso al Fontanino in Acqui, contratta fra esso lui ed il sig. Alemano Giuseppe, e conseguentemente cessata ogni di lui responsabilità relativa.

3715 Crosa Giuseppe.

3744 **FALLIMENTO**

di Garassino Giacomo, già fabbricante e negoziante da chiodi e punte inglesi nel Borgo Dora di Torino, ed ivi domiciliato.

Il tribunale di commercio di Torino con sentenza del 22 corrente mese, ha dichiarato d'officio il fallimento di detto Giacomo Garassino ed ommesso l'ordine d'apposizione dei sigilli per essersi già in proposito provvisto dal signor giudice della sezione, ha nominato sindaco provvisorio la ditta Giovanni Battista Cavallieri e Comp. di Genova, ed ha fissato la monizione ai creditori di comparire pella nomina dei sindaci definitivi alla presenza del signor giudice commissario Luigi Lasagno alli 8 d'agosto prossimo, alle ore 10 di mattina in una sala dello stesso tribunale.

Torino, 27 luglio 1864.

Avv. Massarola sost. segr.

3749 ATTO DI COMANDO

L'usciere Giorgio Boggio presso la giudicatura di Torino, sezione Dora, ad instanza della signora Salvetti Maria, moglie separata di Bonfiglio Andrea, residente in questa città, addì 26 del cadente mese di luglio, ebbe ad eseguire in odio di Reynaud Alessandro già residente in questa capitale, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, atto di comando pel pagamento a favore della predetta Salvetti Bonfiglio, fra giorni 5 allora prossimi, della somma di L. 343 50 e spese posteriori, portate da sentenza contumaciale del predetto ufficio mandamentale in data 14 maggio scorso debitamente intimata.

Torino, 28 luglio 1864.

Giajme sost. Guelpa.

3748 NOTIFICAZIONE.

Con atto dell'usciere della giudicatura di Torino, sezione Monviso, Luigi Setragno, 27 luglio 1864, venne ad instanza del sig. Bartolomeo Arena proprietario, residente in detta sezione, notificato al signor Alberto Pietro Bon e Comp., già residente in questa stessa sezione, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, il bando dell'incanto degli effetti pignorati con verbale 7 stesso mese, in odio dal medesimo a mente dell'art. 61 del cod. di proc. civ.

Torino, 28 luglio 1864.

3752 PURGAZIONE

Instanti la comunità di Diano d'Alba, sig. causidico Ignazio Bologna da Susa, Garbero Gioanni e Bartolomeo fratelli, residenti a Diano, pella purgazione delli stabili loro pervenuti dal sig. conte Enrico Ruffino Gattiera, di Diano, per instrumenti 27 aprile 1858, rogato Pezzi, e 23 dicembre 1836, pure rogato Pezzi, e diffusamente descritti nella nota inserta nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 1863, n 234, e per l'effetto dele relative notificanze alli signori creditori inscritti, con decreto del sig. presidente del tribunale di questo circondario del 18 maggio ultimo scorso, venne deputato l'usciere Pompeo Bossano.

Alba, li 25 luglio 1864.

Boffa Paolo p. c.

3753 GRADUAZIONE.

Instanti li signori Giuseppe Salvador e Felice fratelli Ottolenghi, d'Acqui, con decreto dell'ill.mo sig. presidente del tribunale del circondario d'Alba del 24 maggio ultimo scorso, venne dichiarato aperto il giudicio di graduazione sul prezzo delli stabili subastati in odio del sig D. Francesco Allario fu Gioachino, residente a Rodello, e con sentenza dell'11 novembre 1863, deliberati in favore del Paolo Busca fu Luigi, quanto al lotto primo per L. 14,000 e quanto al lotto secondo in favore delli signori instanti per L. 1120 50, con essersi commesse per gli opportuni atti il sig. giudice avvocato Leone Isnardi.

Alba, li 25 luglio 1864.

Boffa Paolo p. c.

3754 PURGAZIONE DI STABILI

Con decreto del signor presidente del tribunale d'Alba del 28 scorso giugno sull'instanza del signor Stefano Tarditi residente a Bra, per l'effetto della purgazione degli stabili di cui in instrumento 22 ottobre 1859, rogato Operti, pervenutigli dal signor Tommaso Bruno, diffusamente descritti nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo ultimo, num 77 e conseguenti notificazioni, venne deputato l'usciere Pompeo Bossano con richiesta al signor presidente del tribunale di Torino pella deputa d'usciere quanto alla notificanza a farsi al signor Tommaso Bruno residente in detta città.

Alba, 25 luglio 1864.

Boffa Paolo proc. c.

3740 TRASCRIZIONE.

Con instrumento delli 26 giugno 1864, rogato Cesano in Bricherasio, il sig Bonansea Chiaffredo fu Giuseppe, nato e residente a Garzigliana, vendette al sig. Bocco Bernardino fu Sebastiano, dello stesso luogo, per il prezzo di italiane lire 1051, una pezza prato sita sulle fini di Bricherasio, nella regione Rivarossa, in mappa a parte delli numeri 3373 e 3375, di are 25, 91, pari a tavole 68, coerenti a levante e notte Bonansea Simone, a giorno il sig. avvocato Mollieris Settimo ed a ponente Bocco Margarita, consorte di Michele Trombotto.

Detto instrumento venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Pinerolo il 16 luglio 1864, al vol. 35, art. 115.

Bricherasio, addì 23 luglio 1864.

Carlo Felice Cesano notaio.

3742 TRASCRIZIONE.

Con atto 22 febbraio p. p., rogato al not. Cesano in Bricherasio, il sig. Paolassi Francesco fu Francesco, di Bricherasio, fece vendita al sig. Novarina Agostino fu Luigi, nato a Foresto e domiciliato nel predetto luogo di Bricherasio, dei casiamenti con corte, siti nel concentrico di Bricherasio, a porta di Bagnolo, a parte del numero di mappa 72, della superficie di are 1, 71, pari a tavole 4, 6, cui coerenziano a levante Caffaro Barbara, moglie di Geriero Bartolomeo, a giorno la pubblica contrada, a ponente Boeris Carolina, moglie dell'acquirente Novarina e Dominici Giuseppa ed a notte la predetta Caffaro Geriero, per il prezzo di italiane L. 720.

Tale atto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Pinerolo li 16 luglio 1864, al vol 35, art. 114.

Bricherasio, addì 23 luglio 1864.

Carlo Felice Cesano notaio.

3739 TRASCRIZIONE.

Con atto delli 26 giugno 1864, rogato Cesano in Bricherasio, Bocco Margarita fu Michele, moglie di Trombotto Michele, nata sulle fini di Bricherasio e residente su quelle di Garzigliana, fece acquisto da Bonansea Chiaffredo fu Giuseppe, da Garzigliana, di una pezza prato, sita sulle fini di Bricherasio, nella regione Rivarossa, in mappa a parte delli numeri 3373 e 3375, di are 18, 29 (tavole 48), cui coerenziano a levante Bocco Bernardino, a giorno Morero Teresa, vedova di Bartolomeo Trombotto, a ponente Morina Giuseppe ed a notte Bonansea Simone.

Questo contratto fatto per il prezzo di italiane L. 685, venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Pinerolo il 16 luglio 1864, vol. 35, art. 115.

Bricherasio, addì 23 luglio 1864.

Carlo Felice Cesano not.

3741 TRASCRIZIONE.

Venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Pinerolo, addì 22 luglio 1863, ove fu posto al volume 34, art. 180, l'instrumento delli 14 gennaio 1863, rogato Cesano in Bricherasio, con cui il sig. Morero Gioanni Battista, figlio emancipato del vivente Tommaso, nato e domiciliato a Bricherasio, fece acquisto dal sig. Raimondo Luigi fu Antonio, di pal nascita e domicilio, di una pezza alteno, sita sulle fini di Bricherasio, nella regione Chiarmisi, di are 40, 77, pari a giornate 1, 7, in mappa al n. 2941, coerenti a levante Ferrero Gioanni Battista e Trombotto Francesco, a giorno Granero Francesco, a ponente Morero Baldassarre ed a notte il chianaglio, per il prezzo di italiane L. 1070.

Bricherasio, addì 23 luglio 1864.

Carlo Felice Cesano notaio.

AUMENTO DI MEZZO SESTO.

In seguito ad aumento di mezzo sesto fatto dal sig. Gioachino Tavella sul prezzo degli stabili siti sul territorio di Rivalta, stati, ad instanza del sig. conte Gioachino Dell'Isola Molo, posti in subasta in odio delli signori causidico Virgilio Montalenti e Paolo Tencone, nella loro qualità di sindaci del giudicio di cessione dei beni del sig. avv Giuseppe Varotti ed anche contro quest'ultimo, e stati, per sentenza delli 2 luglio corrente anno, deliberati allo stesso sig. conte Dell'Isola Molo, venne, per decreto delli 19 stesso mese di luglio, fissata per l'incanto dei beni stessi, sull'aumentato prezzo di L. 29,792, ed ai patti e condizioni di cui nel bando venale delli 21 luglio corrente anno, l'udienza che il medesimo tribunale terrà alle ore 10 mattutine delli 13 agosto p. v.

Torino, 23 luglio 1864.

3680 Cerutti sost. Belli.

3747 GRADUAZIONE.

Con provvedimento del 12 corrente del signor presidente del tribunale di circondario di Biella, venne dichiarato aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione di L. 24,670, prezzo beni subastati alli Simone, Carlo e Carl'Antonio fratelli fu Giovanni Comerro di Tolegno e si ingiunsero li aventi diritto a tale prezzo di fare le loro domande e depositare li loro titoli nella segreteria a termini di legge.

Biella, 27 luglio 1864.

Regis proc.

3757 NOTIFICAZIONE.

Con atto d'appello intimato il 28 del corrente mese di luglio, tanto nella forma e modo stabiliti dagli articoli 61 e 62 del codice di proc. civ., come al domicilio del proc. Luciano, in primo giudicio eletto dalla ragion di commercio Mouth e Comp. corrente in Lione (Francia), ad instanza del signor conte Edoardo Demorri di Castelmagno, interdetto, in persona della sua tutrice signora contessa Giulia Solaro Della Margherita, di lui consorte, domiciliata a Torino, rappresentata dal procuratore sottoscritto, in forza di mandato 20 luglio corrente, autentico Fernaseri, presso cui elesse domicilio in Cuneo, venne citata la detta casa commerciale a comparire nanti il trib. del circond. di Cuneo, qual ff. di tribun. di commercio, entro il termine di giorni 70, in via sommaria semplice per vedersi riparare la sentenza profferta in via commerciale dal signor giudice di Cuneo all'udienza del 22 scorso giugno fra chi sovra.

Cuneo, 28 luglio 1864.

Beltramo p. c.

3554 SUBASTAZIONE.

Sull'instanza delli signori Carcano contessa Giulia vedova Giulini-Della Porta e Casati cav. Camillo, la prima qual madre e tutrice ed il secondo qual contutore della minorenne Giulini-Della-Porta, contessa Beatrice, domiciliati in Milano, ed all'udienza del tribunale del circondario di Novara delli 27 agosto p. v., ore 11 di mattina, si procederà all'incanto ed al successivo deliberamento degli immobili descritti nel bando formato dal segretario del lodato tribunale in data 14 corrente mese, in odio del signor Dal-Pozzo marchese don Bonifacio, domiciliato in oggi a Briona, al prezzo ed alle condizioni da detto bando apparenti.

Novara, 15 luglio 1864.

Moro P. sost. Milanesi.

3724 TRASCRIZIONE

Con atto del 27 giugno 1864 rogato Bonavia, insinuato a Savigliano il 13 successivo luglio, il signor Favole Baldassare residente a Genola, fece acquisto dal sacerdote D. Gio. Batt. Reyneri parroco della parrocchiale di Genola di una parte di sito dell'antico cimitero e della cappella attigua a S. Rocco, segnati in mappa coi num. 2188, 2189, della superficie di are 1, 84, per il prezzo di L. 50.

Dalli Saglione Paola e Calvo Antonio, Battista, Sebastiano, Giovanni, Giuseppe, Domenico, Teresa e Maria madre e figli, dello stesso luogo, parte del caseggiato e siti attigui alla suddetta cappella, cioè, fabbrica, sito, corte ed orto in detto comune, della superficie di are 5, 22, 02, distinti in mappa col numeri 2185, 2186, 2187, per il prezzo di L. 3200.

E da Calvo Giuseppe fu Antonio dello stesso luogo, di altra porzione di caseggiato e siti simultenenti con quelli sovra descritti, della superficie di are 1, 16, 31, coi numeri suindicati, per il prezzo di L. 1100.

Tale atto venne registrato all'ufficio delle ipoteche di Saluzzo il 25 luglio 1864, al vol. 26, n. 160 delle alienazioni, e registro 219, num. 2275, 2276, 2277, di quello di entrata tasse, come da certificato firmato Averame reggente.

Saluzzo, 26 luglio 1864.

Causidico Nicolino.

3725 GRADUAZIONE.

L'ill.mo signor presidente del tribunale del circondario di Saluzzo, con decreto del 18 luglio, corrente mese, emanato sull'instanza della signora Vittoria Panza vedova di Pietro Barberis, residente in Torino, ha dichiarata aperta la graduazione di che si tratta, ed ingiunto con esso li creditori tutti inscritti contro certo Maurizio Pastore fu Valentino, residente a Cardè, a produrre entro giorni 30 successivi alla notificanza di detto decreto, seguita fin dal giorno d'oggi come da verbale di pari data dell'usciere Giovanni Gatti, le loro motivate domande o collocazione presso la segreteria di detto tribunale per ivi all'appoggio d'esse vedersi a provvedere per la distribuzione del prezzo dei beni in pregiudicio di detto Pastore subastatisi e deliberatisi in favore del signor Chiaffredo Bovo di Stefano, residente sulle fini di Pinerolo, per la somma capitale di L. 3030.

Saluzzo, 26 luglio 1864.

Pennachio p. c.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.